COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 28-05-2024

ORIGINALE

Oggetto: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 in una sala c/o Scuola Elementare di Pereta, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Fusini Gabriele	SINDACO	Presente	
Fattorini Tamara	Consigliere	Presente	
Lampredi Anna	Consigliere	Presente	
Calussi Pamela	Consigliere	Presente	
Gobbi Claudio	Consigliere	Presente	
Rossi Alessia	Consigliere	Presente	
Pastorelli Gianfranco	Consigliere	Presente	
Tofanelli Chiara	Consigliere	Presente	
Bandinelli Dario	Consigliere	Presente	
Guidi Massimiliano	Consigliere	Presente	
Tei Giancarlo	Consigliere	Presente	
Loffredo Alessandro	Consigliere	Presente	
Galli Tiziana	Consigliere	Presente	
		13	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Fusini nella sua qualità di Sindaco il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 13

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: Tributo sui rifiuti (TARI) - Aliquote per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

Preso atto che, ai sensi dell’art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Magliano in Toscana ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con delibera del Consiglio Comunale nr. 38 del 21/12/2023;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale in data odierna con cui è stato approvato, il Piano Economico Finanziario, per il **2024**, per un costo complessivo di **€.1.175.753,00;**

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”;*

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente $UR1_a$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente $UR2_a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- il comma 652 della legge n. 147/2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO, infine, che all' interno delle categorie 5 "Alberghi con ristorante" e 6 "Alberghi senza ristorante" risultano presenti le due sottocategorie 5.01 "Agriturismi con ristorante" e 6.01 "Agriturismi senza ristorante" i cui coefficienti Kc e Kd devono essere considerati in misura inferiore (40%) in ragione della peculiarità delle maggiori dimensioni che caratterizzano l' utenza agrituristica (capannoni agricoli, locali di deposito e simili) che riducono l' incidenza della produttività media di rifiuto a metro quadrato rispetto all' utenza alberghiera la cui superficie non risulta influenzata dalla presenza dei locali descritti;

Richiamato inoltre il D.lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 21 del 30/07/2020 con cui è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.lgs. n. 446/97 che all'art. 25 prevede che il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate. Le prime 3 rate in acconto, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente, avranno cadenza bimestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data. La prima rata non dovrà, comunque, essere successiva al 30 settembre. Il saldo, calcolato sulla base delle tariffe dell'anno di riferimento della tassa, non potrà avere scadenza anteriore al mese di dicembre. *La scadenza delle rate è determinata annualmente in occasione dell'approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale*;

Tutto ciò premesso,

Considerato che ai fini Tari i costi efficienti del servizio e d'investimento per l'anno 2024 così come approvato dall' Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud per un importo complessivo di **€ 1.175.753,00 (ante detrazioni)** risulta così composto:

- componenti di parte fissa euro 390.791,00
- componenti di parte variabile euro 784.962,00;

Visto l'art. 14 del regolamento vigente che al comma 8 prevede che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
- 83,02% a carico delle utenze domestiche;
- 16,98% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato "Determinazione tariffe Tari 2024"

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif, determinato come segue:
- tasso di inflazione programmata: 2,7% -
- coefficiente recupero della produttività: 0,2% +
- coefficiente QL 1,40% +
- coefficiente PG 1,54% +
- coefficiente C_{116} 0,0% +
- coefficiente CRI 0,0% =
- **Limite massimo di variazione annuale 5,44%**

Ritenuto di stabilire per l'anno 2024 i termini di pagamento nel rispetto dei criteri fissati dallo strumento regolamentare come segue:

Acconti (75% del totale calcolato sulla base delle tariffe 2023):
a) I rata – Scadenza 20/07/2024;
b) II rata – Scadenza 20/08/2024;
c) III rata – Scadenza 20/10/2024;

Saldo:
IV rata – Scadenza 20/12/2024

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ossia entro il 20/07/2024.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 24/10/2023 in recepimento della delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif di ARERA di approvazione del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del Piano Finanziario 2024 e dei documenti ad esso allegati, approvato in data odierna con delibera del Consiglio Comunale;

3. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, la base di calcolo delle tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche per l'anno 2024 della tassa sui rifiuti (TARI) nell'importo totale di € 1.175.753,00, da ridurre dell'importo di euro € 33.788,00 a titolo di detrazioni, per totali euro 1.141.965,00 (post detrazioni);

4. Di dare atto che la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macrocategorie di utenze è effettuata sulla base dei metri quadri come di seguito riportato:
   utenze domestiche: 83,02%
   utenze non domestiche: 16,98%

5. Di dare atto che è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658, L. 147/2014 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 1,5% dei costi variabili alle medesime imputabili così come previsto dall' art. 14 del regolamento vigente e che, per tale ragione le percentuali indicate al punto precedente (limitatamente alla componente variabile del costo) passano all' 81,52% per le domestiche e al 18,48% per le non domestiche;

6. Di approvare le tariffe e i relativi coefficienti ka, kb, kc e kd per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2024 così come risulta dall'allegato documento "Determinazione tariffe Tari 2024" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

8. Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, con l'aliquota, pari allo 0,5%, deliberata dall'Amministrazione Provinciale alla quale spetta il relativo gettito;

9. Di dare atto, inoltre, che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
   - €.0,10 euro/utenza per la componente $UR1_a$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - €.1,50 euro/utenza per la componente $UR2_a$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
10. Di stabilire, che le tariffe giornaliere sono fissate, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale aumentata del 100% così come previsto ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento;
11. Di approvare ai sensi dell'art. 25 del regolamento disciplinante il tributo la seguente articolazione delle scadenze delle rate per l'anno 2024:

<u>Acconti (75% del totale calcolato sulla base delle tariffe 2023):</u>
- I rata – Scadenza 20/07/2024;
- II rata – Scadenza 20/08/2024;
- III rata – Scadenza 20/10/2024;

<u>Saldo:</u>
- IV rata – Scadenza 31/12/2024

con possibilità di essere pagate in un'unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ossia entro il 20/07/2024.

12. Di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 come modificato dall' art. 15/bis, comma 1, lettera a) del D.L.34/2019 convertito in L. 124/2019;

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERI

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 15-05-2024

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO
Davide Sgherri

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole
Magliano in Toscana li 15-05-2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Davide Sgherri

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1^, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco cede la parola all'assessora Fattorini che illustra la proposta soffermandosi sul meccanismo di calcolo delle aliquote, che è stato effettuato in continuità con gli anni precedenti; sulla distinzione delle aliquote per utenze domestiche e non domestiche e rispettivi aumenti.
Evidenzia che la riduzione delle aliquote per utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, oltre che rivelarsi operazione molto complessa, non porta benefici significativi, oltre al fatto che le tariffe devono comunque coprire i costi del servizio. Si stanno comunque studiando misure per alleggerire il carico delle aliquote per le utenze domestiche.

IL SINDACO: aggiunge che si faranno dei bandi per sostenere le categorie più esposte a tariffe elevate utilizzando a tal fine anche i proventi da recupero evasione TARI e da sanzioni fatte con le fototrappole.

(Alle ore 18,19 arriva il consigliere Bandinelli. Presenti: 13).

Si apre la discussione.
IL CONSIGLIERE TEI: fa presente che si è cercato di comprendere il senso degli aumenti (del 14% per le utenze domestiche e del 3% per quelle non domestiche), che, per altro, seguono un trend maturato negli anni pur a fronte di un non corrispondente aumento della qualità del servizio. Sulle aziende incide, in aggiunta, anche la tassa di soggiorno introdotta di recente.
Annuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare accompagnato da un ulteriore elemento di preoccupazione: a livello di ATO è stata decisa una raccolta rifiuti con utilizzo di cassonetti che è diversa da quella attualmente fatta a Magliano e che finirà per essere applicata anche sul territorio comunale. A tale proposito ritiene che la raccolta dei rifiuti mediante i cd. "cassonetti intelligenti" non porti risparmio e non consenta di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata del porta a porta.
Rileva inoltre che non c'è un sistema di premialità significativo per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata, che potrebbe perciò incentivarla, e che c'è la necessità di riorganizzare complessivamente il ciclo di raccolta dei rifiuti.

Aggiunge infine che la capacità di acquisto degli stipendi è inferiore rispetto agli aumenti generalizzati del costo della vita.

IL SINDACO: risponde che è già stato presentato un progetto di revisione del sistema di raccolta rifiuti, che verrà discusso a settembre e che, comunque, non verrà toccato il porta a porta. Ad ogni modo, l'integrazione del sistema del porta a porta con quello dei cassonetti potrà rivelarsi utile per i turisti.

IL CONSIGLIERE GUIDI: ritiene che i piccoli comuni debbano farsi sentire nelle assemblee dell'ATO e che alle condizioni attuali la raccolta differenziata finisce con il risultare non conveniente.
Annuncia il voto contrario del proprio gruppo consiliare.

Non ci sono interventi.

IL SINDACO: dà lettura del dispositivo della proposta in esame.

Si procede alla votazione che dà il seguente esito:
PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 9 (FUSINI; LAMPREDI; FATTORINI; CALUSSI; GOBBI; ROSSI; PASTORELLI; TOFANELLI; BANDINELLI)
CONTRARI: 4 (TEI; LOFFREDO; GALLI; GUIDI)
ASTENUTI: 0.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza,

procede alla votazione per immediata eseguibilità che dà il seguente esito:

PRESENTI: 13
VOTANTI: 13
FAVOREVOLI: 9 (FUSINI; LAMPREDI; FATTORINI; CALUSSI; GOBBI; ROSSI; PASTORELLI; TOFANELLI; BANDINELLI)
CONTRARI: 4 (TEI; LOFFREDO; GALLI; GUIDI)
ASTENUTI: 0.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

Gabriele Fusini — Giovanni La Porta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi,come prescritto dall'articolo 135, D. Lgs 18 Agosto 2000 N°267.

Magliano in Toscana li, . Il Segretario Comunale

Giovanni La Porta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico dal al al numero del Registro delle Pubblicazioni.

Magliano in Toscana li, . Il Messo Comunale

Paolo Bisconti

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 il giorno 28-05-2024 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Magliano in Toscana li, . Il Segretario Comunale

Giovanni La Porta